



ISTANZA A PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

1) Identificazione di chi presenta istanza

Dati anagrafici di chi presenta istanza: Fornire nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di chi presenta l'istanza.	Ivano Novelli, [REDACTED] con domicilio in Roma, Via della Cordonata n. 7, tel.: 0668136061
Per conto di: Se l'istanza è presentata per conto di altri soggetti – persone fisiche, enti, gruppi, associazioni, ecc. - fornire i dati necessari ad identificarli.	Greenpeace ONLUS , c.f. 97046630584, corrente in Roma, cap. 00187, Via della Cordonata n. 7, pec. greenpeaceonlus@legalmail.it
In virtù di: Specificare la relazione che giustifica la presentazione dell'istanza per conto di altri soggetti.	Ivano Novelli è il Presidente e legale rappresentante di Greenpeace Onlus ed è autorizzato a presentare tale istanza in forza dei poteri statutari (doc. 1) e di specifica delibera del CdA (doc. 2)

2) Identità della/e impresa/e nei confronti della/e quale/i si presenta istanza

a) Fornire ogni dato utile ad identificare ed interpellare i soggetti nei confronti dei quali si presenta l'istanza
ENI SPA , corrente in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, c.f. 00484960588, p.iva 0090581106, pec: eni@pec.eni.com



b) La questione è già stata prospettata ai soggetti nei confronti dei quali si presenta l'istanza?

Sì

No

Se sì, riportare la risposta e/o descrivere la reazione di tali soggetti ed unire la relativa documentazione.

3) Identificazione di terzi che si chiede al PCN di sentire o convocare per ottenere ulteriori informazioni

Fornire tutti i dati utili ad identificare ed interpellare tali soggetti, indicando, per ciascuno, se si chiede di sentirli o convocarli

4) Descrizione della questione per la quale si presenta istanza

a) Barrare i capitoli ed indicare i paragrafi delle Linee guida interessati dalla questione

Capitoli		Paragrafi
I. <input type="checkbox"/>	Concetti e principi	
II. <input checked="" type="checkbox"/>	Principi generali	A: 11, 12, 13, 14, 15
III <input type="checkbox"/>	Divulgazione di informazioni	
IV <input checked="" type="checkbox"/>	Diritti umani	2, 3, 5, 6

V <input type="checkbox"/>	Occupazione e relazioni industriali	
VI <input type="checkbox"/>	Ambiente	
VII <input type="checkbox"/>	Lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione, alla concussione	
VIII <input type="checkbox"/>	Interessi del consumatore	
IX <input type="checkbox"/>	Scienza e tecnologia	
X <input type="checkbox"/>	Concorrenza	
XI <input type="checkbox"/>	Fiscalità	

b) Indicare il Paese o i Paesi nel cui territorio la questione è insorta

La questione è sorta in **Italia**, dove ha sede Eni S.p.a. e dove vengono prese le decisioni industriali, societarie e commerciali, investe anche il **Regno Unito**, dove si trova ed opera Ithaca Energy PLC, la società di cui Eni S.p.A. nel 2024 attraverso dei conferimenti è diventata socia ed **Israele** dove ha sede la società Delek Group Ltd che era, ed è ancora, socia di maggioranza di Ithaca Energy PLC.

c) Descrivere i fatti oggetto della controversia collegandoli possibilmente ai capitoli ed ai paragrafi delle Linee Guida pertinenti



Con un comunicato stampa in data 3 ottobre 2024 Eni S.p.A. ha annunciato “il completamento dell’aggregazione della quasi totalità dei propri asset di esplorazione e produzione situati in Gran Bretagna, esclusi quelli situati nell’East Irish Sea e quelli legati ai progetti CCUS, agli asset di ITHACA ENERGY PLC ... A seguito del completamento dell’aggregazione, Eni diventa un’azionista pienamente impegnato, di lungo termine e di sostegno per Ithaca, ora posizionata come l’operatore che detiene maggiori risorse nel Mare del Nord del Regno Unito” (doc. 3).

Ithaca Energy plc è posseduta a maggioranza da Delek Group Ltd, una delle più grandi società energetiche israeliane che è stata inserita dal 2020 nella “lista nera” delle Nazioni Unite delle società che operano negli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La permanenza di Delek Group nella “lista nera” è stata confermata anche nel 2023 quando l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha aggiornato l’elenco perché continua “la fornitura di servizi e utenze a supporto del mantenimento e dell’esistenza degli insediamenti, compresi i trasporti e l’uso di risorse naturali, in particolare acqua e terra, per scopi commerciali” (doc. 4).

Gli insediamenti israeliani sul territorio palestinese occupato violano il diritto internazionale e i diritti umani fondamentali, come riconosciuto in una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la risoluzione 2334 del 2016 (doc 5). Lo stesso è affermato anche da Amnesty International, che documenta che Israele sta commettendo un genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza (doc. 6).

Inoltre, già dal 2020 Delek Group, attraverso la sua controllata Delek Israel, ha un contratto per la fornitura di benzina e gasolio alle forze armate israeliane, circostanza confermata ancora nel 2024 come si evince dal rapporto annuale sulle spese del Ministero delle Finanze israeliano (doc. 7).

Dunque, l’essere diventata socia di Ithaca unitamente a Delek, e la ovvia mancanza di una corretta due diligence, come si vedrà in seguito, costituisce da parte di Eni S.p.A. una chiara violazione sia delle Linee Guida dell’OCSE, sia dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP), sia della Direttiva (UE) 2024/1760.

Oltre a ciò, Eni S.p.A., con questa scelta imprenditoriale tradisce anche quanto da lei stessa scritto sia nel suo sito internet “*Confermiamo il nostro impegno anche attraverso l’adesione ai [Principi Guida su Imprese e diritti umani delle Nazioni Unite](#) (UNGPs), alle [Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico destinate alle Imprese Multinazionali](#) (Linee Guida OCSE) e ai [Voluntary Principles](#)*”



*on Security and Human Rights (VPSHRs) e partecipiamo come Full Corporate Member alla Voluntary Principles Initiative (VPI), l'iniziativa multi-stakeholder dedicata al rispetto dei diritti umani nella gestione delle operazioni di security" (doc. 8) che, in maniera ancora più puntuale, nel suo documento intitolato "Rispetto dei diritti umani in Eni", in cui afferma, tra le altre cose che "Eni si impegna a non violare i Diritti Umani e a porre rimedio ad eventuali criticità sui Diritti Umani che dovessero derivare dalle attività in cui è coinvolta. Questo impegno, nato da un commitment volontario espresso già nel 2007 con le Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani e, in seguito, con la Dichiarazione di Eni sul rispetto dei Diritti Umani approvata dal Consiglio di amministrazione di Eni SpA nel 2018, ora tiene conto e si rafforza ulteriormente alla luce dell'evoluzione normativa in materia di **due diligence e rispetto dei Diritti Umani da parte delle imprese**. Eni aderisce e supporta questi sforzi, adeguando tempestivamente i propri processi e sistemi di gestione a quanto richiesto nelle normative emesse e/o in corso di emissione e utilizzando la propria influenza (c.d. "leverage") per richiedere e incoraggiare le Terze Parti ad adottare una condotta in linea con tali principi e valori. Eni è impegnata a collaborare attivamente con le Autorità Pubbliche e di Governo nell'attuazione dei programmi in materia di Diritti Umani. In qualità di importante operatore internazionale, applicando i propri standard operativi, Eni si impegna ad offrire il proprio contributo al rispetto dei Diritti Umani, anche in termini di cultura e consapevolezza collettiva sul tema e ad esprimere la propria preoccupazione relativamente a eventuali criticità sui Diritti Umani che dovessero emergere in un Paese in cui opera. In caso di ostacoli all'attuazione di questa Policy Ethics, Compliance & Governance (Policy ECG) dovuti a divergenze tra il quadro normativo locale dei Paesi nei quali è presente ed i propri standard operativi, Eni si impegna ad individuare soluzioni alternative finalizzate a garantire e promuovere il rispetto dei Diritti Umani nelle sue operazioni dirette ed indirette. L'impegno di Eni si concretizza attraverso specifiche attività, nel seguito descritte, che prevedono l'azione continua da parte di funzioni di Eni e delle Società Controllate" (doc. 9).*

Il rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha inserito e mantiene Delek in "lista nera", è la prova diretta della violazione del capitolo IV "Diritti Umani" e, in particolare, dei paragrafi:

2 "nel contesto delle proprie attività, evitare di avere un qualsiasi impatto negativo sui diritti umani o di contribuirvi e affrontare tale impatto quando si verifica";

3 "cercare di prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani direttamente legati, per via di un rapporto di affari, alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi, anche se esse non contribuiscono a tali impatti";



5 “mettere in atto una due diligence in materia di diritti umani, in misura adeguata alla dimensione, alla natura e al contesto delle attività nonché alla gravità del rischio di impatti negativi sui diritti umani”;

6 “provvedere o cooperare attraverso meccanismi legittimi volti a porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani, quando appurano di esserne state la causa o di avervi contribuito”.

Non è revocabile in dubbio che il conferimento di asset di Eni in Ithaca abbia accresciuto il valore di quest’ultima. Come riportato, infatti, da “Globes” e ripreso dall’Agenzia ICE (Italian Trade & Investment Agency), il conferimento degli asset di Eni in UK in Ithaca comporta un incremento del valore di questa da 1,5 miliardi di dollari a 2,5 miliardi di dollari, con un aumento di produzione di petrolio e gas quasi doppio: passerà, infatti, da 60.000 barili di petrolio equivalente al giorno a 111.000 barili di petrolio equivalente, con un incremento significativo di quote di mercato e di profitti, quindi di utili e dividendi da distribuire fra i soci (doc. 10).

A seguito di questa operazione, peraltro Delek Group Ltd vede sì passare la sua quota di azioni di Ithaca da quasi il 90% al 52,7%, ma a fronte dell’incremento di un miliardo della capitalizzazione di mercato non cambia il valore posseduto da Delek che beneficia, invece, dell’incremento della produttività e dei successivi dividendi.

Come già emerso in quanto sinteticamente riportato in tema di violazione dei diritti umani, una ulteriore responsabilità di Eni S.p.A. nell’operazione Ithaca è di non aver svolto, o aver svolto non in maniera adeguata, la due diligence richiesta dai **PRINCIPI GENERALI ai paragrafi 11 e seguenti**. È del tutto evidente che, se Eni S.p.A. avesse svolto una doverosa due diligence su Ithaca e sul socio Delek Group, non avrebbe mai dovuto e potuto intraprendere quella operazione commerciale. Così facendo, invece, contribuisce di fatto nella prosecuzione di un impatto negativo sui diritti umani, foss’anche solo attraverso il pagamento di dividendi al socio Delek.

d) Descrivere l’esito auspicato della conciliazione/mediazione.



Si auspica che Eni S.p.A., riconosciuto di non aver svolto la doverosa due diligence provveda:

- o a cedere la partecipazione in Ithaca, cessando in questo modo di essere partner e socia unitamente di Delek Group;
- o ad adoperarsi, così come previsto dalle Linee Guida Ocse, per *“mitigare un impatto negativo quando, pur non avendo contribuito a provocarlo, tale impatto sia tuttavia direttamente legato alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto di affari ... incoraggiando, per quanto possibile, le entità con cui esse hanno rapporti d'affari, ad applicare principi di condotta responsabile d'impresa conformi alle Linee guida”* (paragrafi 13 e 14 del Capitolo II “Principi generali” delle Linee Guida Ocse).

5) Procedimenti paralleli

a) Esiste un procedimento pendente o concluso sulla questione, dinanzi ad altre autorità nazionali/internazionali pubbliche/private? (Autorità amministrativa, Autorità giudiziaria, Pubblica sicurezza, Autorità garante, Collegio Arbitrale...).

- Sì
- No
- Non so

Se sì, indicare quale Autorità è stata adita e in quale periodo.

Il caso è tuttora pendente?

- Sì
- No
- Non so



b) Della questione sono stati investiti i PCN di altri Paesi aderenti alle Linee Guida (anche ad iniziativa di altri)?

- Sì
 No
 Non so

Se la questione è stata sottoposta ad altri PCN indicare quali sono i PCN coinvolti e qual è il PCN incaricato in via principale di assistere le parti (PCN leader):

6) Riservatezza

a) Si chiede al PCN che i seguenti dati rimangano riservati:

Non si ritiene che vi siano dati e documenti da tenere riservati

b) In particolare, si chiede che i seguenti dati non vengano comunicati nemmeno ai soggetti di cui ai punti (2) e/o (3):



7) Documentazione

Fornire l'elenco numerato dei documenti che si allegano, in copia, a supporto dell'istanza

1. Statuto Greenpeace Onlus;
2. Delibera Consiglio Direttivo Greenpeace Onlus;
3. Comunicato stampa Eni 3.10.2024;
4. Relazione Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani 2023;
5. Risoluzione ONU 2334/2016;
6. Dichiarazione Amnesty International;
7. Rapporto Ministero Finanze Israeliano 2024;
8. Pagina tratta da sito interne Eni;
9. Documento "Rispetto dei diritti umani in Eni";
10. Articolo Agenzia Italian Trade & Investment Agency.

Con la presente si chiede al Punto di contatto nazionale italiano dell'OCSE di prestare i suoi buoni uffici per la risoluzione della suddetta questione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.

Data e firma

03.04.2025

Ivan Novelli